



REGOLAMENTO

ARTICOLI

- 1 COSTITUZIONE**
- 2 DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI - USO**
- 3 QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO**
- 4 ADERENTI**
 - 4.1 AMMISSIONE**
 - 4.2 QUOTE E CONTRIBUTI**
 - 4.3 ESCLUSIONE - DECADENZA**
- 5 CONSORZIO**
- 6 FONDAZIONE**
- 7 CARICHE SOCIALI**
 - 7.1 ELEGGIBILITA' / INCOMPATIBILITA'**
 - 7.2 SOSTITUZIONE**
- 8 COMPONENTI DEGLI ORGANI**
- 9 RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI**
- 10 ASSEMBLEA**
 - 10.1 ASSEMBLEA - COSTITUZIONE**
 - 10.2 ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE**
 - 10.3 ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO**
 - 10.4 ASSEMBLEA ELETTIVA**
 - 10.5 COMMISSIONE ELETTORALE**
- 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**
- 12 TESORIERE**
- 13 COLLEGIO SINDACALE**
- 14 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16 DIRETTORE GENERALE

17 BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE

17.1 BILANCIO PREVENTIVO

17.2 BILANCIO DI ESERCIZIO

17.3 AVANZO DI GESTIONE

17.4 DISAVANZO DI GESTIONE

18 ONORIFICENZE

19 NORME TRANSITORIE

Articolo 1 – COSTITUZIONE

Anffas Nazionale è stata costituita in Roma il 28 marzo 1958, con atto del Notaio Carlo Terracina rep. n. 12572 racc. n. 6056.

Anffas Nazionale è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e più specificatamente dal Decreto Legislativo n.117/17 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

Articolo 2 - DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI - USO

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 6 dello Statuto, l'uso del marchio Anffas (segni sociali), può essere concesso, esclusivamente dalla Giunta Esecutiva agli ETS aderenti alla Rete. Il marchio spetta di diritto al Consorzio "La Rosa Blu" e alla Fondazione Nazionale Anffas "Dopo di Noi".

La Giunta Esecutiva, inoltre, previo parere del Consiglio Nazionale, può autorizzare altri enti, anche non promanati o collegati da/con enti aderenti alla rete, che condividono i fini e gli scopi associativi a fregiarsi dell'acronimo e/o ad utilizzare il marchio.

Articolo 3 – QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

In attuazione degli articolo 16 dello Statuto, la Giunta Esecutiva, previo parere del Consiglio Nazionale, propone all'Assemblea la definizione della quota sociale annua e il

contributo obbligatorio annuo, anche a valenza pluriennale, secondo i criteri di cui ai successivi punti a) e b).

a) una Quota Sociale annua, uguale per tutti gli aderenti;

b) un Contributo Obbligatorio annuo variabile da aderente ad aderente, calcolato percentualmente sul totale delle entrate di ciascun aderente desunto dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, nella misura minima di 100,00 euro e nella misura massima di 10.000,00 euro.

Articolo 4 – ADERENTI

4.1 AMMISSIONE

Gli Enti richiedenti, per essere ammessi quali aderenti, oltre ai requisiti irrinunciabili fissati dallo Statuto, devono:

a) avere almeno 12 iscritti, limitatamente agli enti aventi forma giuridica di Associazioni;

b) obbligarsi a versare la quota associativa e il contributo obbligatorio, quest'ultimo nella misura che sarà determinata ai sensi del presente Regolamento.

La quota associativa deve essere corrisposta, indipendentemente dal momento nel quale viene accolta la richiesta di adesione, nella misura pari all'intera quota annuale, mentre il contributo obbligatorio, sempre in riferimento al primo anno di ammissione, è dovuto in dodicesimi. Sia la quota associativa che il contributo obbligatorio vanno versati, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione.

c) presentare, unitamente alla richiesta di ammissione, l'elenco dei propri iscritti, corredato di tutti i necessari dati, nonché di espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e particolari per tutti i fini associativi;

d) obbligarsi ad utilizzare il sistema informatizzato di anagrafica unificata, in tutte le sue sezioni e di tenere costantemente aggiornati i relativi dati;

e) obbligarsi ad attivare una casella di posta certificata (pec) da utilizzarsi per tutte le comunicazioni formali ed ufficiali ai fini associativi;

f) obbligarsi a fornire l'elenco degli eventuali Enti collegati e/o promanati, anche se non aderenti alla rete Anffas, ed ogni utile elemento atto ad identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno.

Il Presidente dell'Ente richiedente, avente la forma giuridica associativa, sotto la propria personale responsabilità, dovrà accertare:

- per gli associati di cui all'articolo 7 comma 1 n. 1) lett. a) e b) dello statuto la condizione di disabilità e il rapporto civilistico con la persona con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo;
- per le altre tipologie di associati, previste dallo statuto, il possesso dei requisiti statutari per l'acquisizione di status di associato e che il loro numero non superi il 50% del numero complessivo dei propri associati;
- che sia stata acquisita, nel rispetto della vigente normativa in materia, espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e particolari da parte di tutti i propri associati, volontari, collaboratori, persone con disabilità etc, con espressa autorizzazione all'utilizzo di tali dati per tutti i fini intra-associativi.

I dati degli iscritti devono essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno attraverso il sistema informatico unificato (sezione anagrafe associati), all'uopo predisposto da Anffas Nazionale.

Ad ogni iscritto dell'Ente aderente deve essere rilasciata, entro 30 gg. dalla prima iscrizione e successivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno, la tessera o il bollino di rinnovo della stessa, su modello unificato fornito da Anffas Nazionale, a firma del Presidente Nazionale e del Presidente dell'Ente, in considerazione della consapevolezza di appartenenza alla complessiva rete Anffas. Ai volontari, ai collaboratori, ai componenti delle cariche ed alle persone con disabilità non iscritti alle Associazioni locali, ma ad esse afferenti deve essere rilasciato entro il mese di gennaio di ogni anno, una card attestante l'appartenenza alla rete Anffas o il bollino di rinnovo della stessa, su modello unificato fornito da Anffas Nazionale, a firma del Presidente Nazionale e del Presidente dell'Ente, in considerazione della consapevolezza di appartenenza alla complessiva rete Anffas.

La qualità di Ente aderente si acquista dalla data della delibera di accettazione della Giunta Esecutiva, previo contestuale pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio.

Per avviare l'iter di costituzione di un nuovo Ente aderente ad Anffas, il gruppo promotore deve acquisire preventiva autorizzazione da parte della sede di Anffas Nazionale. Anffas Nazionale, di concerto con l'Ente associativo territorialmente più vicino e/o con l'Organismo regionale rappresentativo degli aderenti territorialmente competente, indica un "tutor" con il compito di affiancamento, a garanzia del corretto iter di costituzione. L'ammissione viene deliberata secondo le vigenti norme statutarie, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare domanda di ammissione, comunicata a mezzo raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto attestante l'avvenuta ricezione.

L'Ente richiedente, ove non di nuova costituzione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta, deve deliberare:

- l'adeguamento e integrazione del proprio Statuto, se richiesti da ANFFAS Nazionale al momento dell'ammissione;
- l'accettazione delle altre condizioni eventualmente richieste.

La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente di Anffas Nazionale deve essere inoltrata con lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto, ed accompagnata dai seguenti documenti, in copia conforme agli originali:

- 1) atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti adottati;
- 2) delibera assembleare richiedente l'ammissione, corredata da una dichiarazione attestante il numero degli associati e che gli stessi possiedono tutti i requisiti e rispettano le previste percentuali;
- 3) il bilancio approvato degli ultimi tre anni o di tutti i bilanci approvati, se sorto da meno di tre anni.

La Giunta Esecutiva, qualora riscontri nell'Ente richiedente difetti nei requisiti associativi tali da pregiudicare l'accettazione della domanda, comunica mediante raccomandata A/R,

o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto, l'attuale impossibilità ad accettare la domanda, individuando le cause ostative.

4.2 QUOTE E CONTRIBUTI

Il computo degli iscritti è sempre riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento della quota sociale annua deve avvenire:

- per gli Enti già aderenti, entro il 31 maggio di ogni anno, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
- per i nuovi Enti aderenti, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'accoglimento della domanda;

La quota sociale annua e il contributo obbligatorio annuo, definito secondo i criteri di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sono proposti dalla Giunta Esecutiva, previo parere del Consiglio Nazionale, ed approvati dall'Assemblea, anche a valenza pluriennale.

Il versamento del contributo obbligatorio deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque non oltre la celebrazione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, quando l'importo è inferiore a € 2.500,00 e, nell'eventualità di importo superiore, in due tranches, di cui una prima, corrispondente al 50%, entro il termine cui anzi e il rimanente entro il 31 ottobre.

Il bilancio annuale di esercizio degli Enti aderenti è redatto e approvato dagli organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti e dello schema-tipo di bilancio predisposto e approvato dalla Giunta Esecutiva e/o rispettando le indicazioni fornite dalla Giunta Esecutiva anche considerando le specifiche forme giuridiche degli Enti aderenti.

Il bilancio deve essere inviato ad Anffas Nazionale tramite la piattaforma informatica unificata entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione e comunque non oltre il 10 luglio di ogni anno.

Gli Enti aderenti sospesi devono regolarmente versare sia la quota sociale annua che il contributo obbligatorio.

Per gli Enti aderenti esclusi o receduti la quota sociale annua è dovuta per intero, mentre il contributo obbligatorio è dovuto proporzionalmente al tempo di piena appartenenza all'Associazione.

4.3 ESCLUSIONE – DECADENZA

L'esclusione dell'Ente aderente, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto è deliberata, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente aderente escluso di proporre ricorso al Collegio dei probiviri.

Il ricorso deve essere presentato, a mezzo racc.a.r o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne la ricezione, entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta delibera di esclusione. In caso di mancato ricorso nel termine, l'esclusione diviene definitiva.

Dal pronunciamento del provvedimento di esclusione fino al pronunciamento del Collegio dei Probiviri sull'eventuale ricorso, lo status di socio dell'Associazione locale interessata, è sospeso. Durante la sospensione l'Ente aderente conserva il diritto a partecipare all'Assemblea come uditore, senza diritto di parola e di voto, ed a ricevere le comunicazioni associative.

E' obbligo del Presidente Nazionale riferire alla prima Assemblea utile in merito alle eventuali esclusioni degli Enti aderenti deliberate dalla Giunta Esecutiva e degli eventuali pronunciamenti del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione degli Enti aderenti viene comunicata a tutte le strutture associative entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

In caso di attivazione di un procedimento per l'esclusione di un ente aderente a qualsiasi titolo collegato ad altro della rete Anffas, l'istruttoria per l'esclusione dovrà coinvolgere l'insieme di tali enti.

L'eventuale provvedimento di esclusione di un Ente aderente produce effetti risolutivi nei rapporti tra quell'Ente e gli altri ad esso collegati, l'organismo regionale di appartenenza e tutti gli altri enti appartenenti alla rete.

Delle eventuali modifiche dello Statuto e/o del Regolamento gli Enti aderenti sono tenuti ad inviarne copia dello stesso con dichiarazione di autenticità, tramite il sistema informatico dell'Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, entro giorni 30 dalla loro adozione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovranno essere comunicate le eventuali modifiche intervenute nelle cariche dei propri organi associativi.

Il Tutor, individuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'articolo 16 dello statuto, deve possedere specifiche idonee competenze e svolgere il suo incarico gratuitamente. Mentre le eventuali spese, ove rimborsabili, sono a carico dell'Ente aderente soggetto al tutoraggio.

La procedura di nomina da parte della Giunta deve essere realizzata, d'intesa con l'Organismo Regionale di appartenenza e con il coinvolgimento degli altri Enti aderenti eventualmente collegati.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto, può essere motivo di esclusione, per gli Enti aderenti di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 7 dello Statuto, anche il non disporre, consecutivamente, per almeno un triennio, di una base associativa di almeno dodici iscritti.

La perdita della qualifica di Ente aderente per qualsiasi motivo comporta il divieto dell'utilizzo, da parte dell'Ente di ogni riferimento implicito ed esplicito all'appartenenza alla rete Anffas, ivi compresi l'acronimo e il marchio. In tal caso ogni segno sociale, riferito ad Anffas, dovrà essere cancellato, a cura e spese dell'Ente aderente da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo, entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione.

La Giunta, in caso di inadempienza oltre i termini indicati e/o di controversia, può comunque assumere iniziative legali atte a perseguire la salvaguardia dell'Associazione.

Oltre ai motivi di decadenza previsti dallo statuto l'Ente aderente decade in caso di avvio della procedura di proprio scioglimento dalla data di adozione da parte del proprio Organo statutario della connessa delibera con obbligo di inviare copia delle medesima ad Anffas Nazionale entro 10 giorni dalla sua adozione.

Articolo 5 – CONSORZIO

Anffas Nazionale promuove le attività del Consorzio “La Rosa Blu”.

Il Consorzio Nazionale “La Rosa Blu”, opera in sinergia con Anffas Nazionale, anche relativamente al rafforzamento della missione associativa legata alla gestione e sviluppo di servizi, nonché attività formative, editoriali, di gestione di strumenti e piattaforme informatiche e di comunicazione. Ad esso, sulla base di appositi accordi, possono essere affidate, da Anffas Nazionale, funzioni di natura tecnico-gestionale, sia per Anffas Nazionale che a supporto di tutta la rete. A loro volta gli aderenti alla rete possono avvalersi del Consorzio sulla base di specifici accordi.

Il Consorzio è tenuto ad illustrare annualmente, all’Assemblea, una relazione analitica delle attività realizzate in favore della rete e dei suoi aderenti.

Articolo 6 - FONDAZIONE

Anffas Nazionale promuove le attività della Fondazione Nazionale “Dopo di Noi” Anffas.

La Fondazione opera in sinergia con Anffas Nazionale sui temi del “durante e dopo di noi”, con particolare riferimento alla legge n. 112/2016 e per fornire risposte adeguate alle persone con disabilità rimaste orfane, prive del sostegno o in vista del venire meno di tale sostegno, nonché degli stessi genitori divenuti anziani ed essi stessi bisognosi di adeguati sostegni. A tal fine, a reciproco sostegno possono essere stipulati appositi accordi, condivise campagne formative ed informative, nonché raccolte fondi.

La Fondazione è tenuta ad illustrare annualmente, all’Assemblea, una relazione analitica delle attività poste in essere.

Articolo 7 - CARICHE SOCIALI

7.1 ELEGGIBILITA’/INCOMPATIBILITA’

Per aspirare a ricoprire le cariche sociali è necessario:

- 1) essere persona fisica associata ad Anffas;
- 2) non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza in organismi nazionali o territoriali operanti nell’area della disabilità, con particolare riferimento a quella intellettiva e del neurosviluppo, salvo quelle assunte in rappresentanza di Anffas e/o degli enti aderenti e comunque non incompatibili con la carica stessa.

3) non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

Per concorrere alla carica di componente del Collegio Sindacale, componente del Collegio dei Probiviri e di revisore unico legale dei conti non è ostativo il numero 1 del primo comma del presente articolo.

Non può concorrere alla carica di membro del Collegio Sindacale il candidato il cui coniuge o parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado sia dipendente o collaboratore retribuito di Anffas Nazionale.

Tra i componenti degli organi non vi possono essere rapporti di parentela fino al terzo grado, di affinità entro il secondo o uno dei rapporti civili disciplinati dalla legge n. 76/2016.

E' fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino direttamente o indirettamente l'Ente aderente di appartenenza.

7.2 SOSTITUZIONE

In caso di sostituzione di un componente della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale o del Collegio dei ProbiViri che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, si procede secondo lo Statuto. Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque motivo si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti dei sopra citati organi collegiali, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea, con le modalità previste dall'articolo 10.4 del presente Regolamento.

Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dalla Giunta Esecutiva entro 30 giorni.

Articolo 8 – COMPONENTI DEGLI ORGANI

Le cariche associative di norma sono gratuite. In ogni caso in cui il Consiglio Nazionale preveda la corresponsione di compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, gli stessi devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Per la pubblicità degli stessi si fa espressamente riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n .117.

Le attività espletate da Associati nominati Procuratori possono essere retribuite, con delibera motivata e a tempo determinato. Tale compenso, deliberato dal Consiglio Nazionale, dovrà comunque rispettare i parametri di cui al comma 1.

Articolo 9 - RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell'Associazione commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dall'Associazione, con rinuncia ad ogni azione di regresso.

L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell'Associazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione.

La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n.472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso.

In quest'ultima ipotesi, nelle more del giudizio, l'Associazione anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla P.A., salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa.

Parimenti, le previsioni del presente articolo sono applicate anche nel caso di rilevazione di illeciti previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001.

In ogni caso, gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

10.1 ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

Ogni ente aderente partecipa all'Assemblea con il suo rappresentante legale o un suo sostituto dallo stesso indicato.

L'ente aderente può anche conferire delega ad altro Ente della rete.

Ogni rappresentante dell'Ente non potrà esercitare più di due deleghe, esprimendo il numero dei voti spettanti all'Ente delegante, oltre i propri.

L'Ente aderente, che non interviene all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Ente aderente dalla Giunta Esecutiva.

La correttezza dei requisiti formali per partecipare all'Assemblea è verificata dalla Commissione Verifica Poteri costituita dal personale dell'Associazione, coordinato dal Direttore Generale in tempo utile per la celebrazione dell'Assemblea stessa, comunicando all'Ente aderente eventuali irregolarità riscontrate tali da non consentire la piena partecipazione all'Assemblea stessa con un preavviso di almeno 48 ore comunicandolo con idoneo mezzo atto ad attestare la ricezione.

In caso di esclusione a partecipare all'Assemblea il rappresentante dell'Ente aderente o il suo sostituto può ricorrere all'Assemblea stessa che decide, in apertura dei lavori,

definitivamente con voto palese. Resta fermo il diritto del rappresentante dell'Ente aderente o suo sostituto a partecipare all'Assemblea in qualità di uditor, senza diritto di parlare e di votare.

Prima dell'inizio dei lavori, su proposta del Presidente dell'Associazione, che presiede l'Assemblea, sono nominati il Vice Presidente e, ferme restanti le competenze della commissione elettorale in caso di assemblea elettiva, tre scrutatori; mentre segretario verbalizzante è il direttore generale o altra figura individuata tra il personale della sede nazionale.

10.2 ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Non sono ammessi i rappresentanti degli Enti aderenti che non abbiano adempiuto a obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico, dal Codice di Qualità e Autocontrollo, da deliberati assembleari e che non siano in regola con i versamenti annuali e/o quote e/o contributi.

Costituisce altresì divieto di partecipazione come sostituto o delegato l'assenza, la carenza o il difetto di idoneo titolo di rappresentanza.

I componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri ed i revisori legali dei conti, ove associati, possono rappresentare l'Ente aderente di appartenenza, astenendosi dal voto per le delibere concernenti l'approvazione del bilancio e quelle che riguardano le loro responsabilità o direttamente connesse ai provvedimenti adottati dall'organo di appartenenza.

La presenza del legale rappresentante dell'Ente aderente e le credenziali degli eventuali sostituti o delegati e quant'altro necessario per l'ammissione all'Assemblea devono essere inviati alla Sede Nazionale con mezzo idoneo e certo (raccomandata A/R, fax o altro idoneo mezzo legalmente riconosciuto) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

10.3 ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

Spetta al Presidente dell'Assemblea far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, dare e togliere la parola, modificare l'ordine dei lavori sentita l'Assemblea, sospendere, riprendere e chiudere l'Assemblea e assicurare quant'altro necessario per il buon andamento della riunione.

Compito degli scrutatori è verificare l'idoneità e congruità del materiale necessario per le votazioni, assicurare la regolarità delle operazioni di voto, procedere al conteggio dei voti espressi e comunicare i risultati al Presidente dell'Assemblea.

I rappresentanti degli Enti aderenti che intendano intervenire nel dibattito devono iscriversi presso la Presidenza e hanno diritto alla parola in ordine di iscrizione.

E' ammesso un singolo intervento per argomento, salvo brevissimo diritto di replica, se richiesto.

Le mozioni d'ordine hanno immediata precedenza di discussione, purché inerenti a procedure sull'argomento in discussione.

Eventuali pregiudiziali devono essere presentate, da almeno 5 rappresentanti degli Enti aderenti, prima della discussione.

Con voto palese e a richiesta del Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea può respingere le pregiudiziali, i richiami e le mozioni d'ordine.

Di massima gli interventi non possono superare i 5 minuti e quelli pro o contro gli emendamenti i 3 minuti.

Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o per acclamazione, salvo quelle concernenti le persone o le elezioni dei componenti gli organi statutari, che, di norma, devono essere fatte con voto segreto, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea che può procedere per acclamazione. In via eccezionale la votazione, se richiesta da almeno 10 rappresentanti degli Enti aderenti o dalla Giunta Esecutiva, può avvenire, su insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, con chiamata nominale.

10.4 ASSEMBLEA ELETTIVA

Le candidature agli organi sociali, proposte dagli enti aderenti attraverso la sottoscrizione delle relative candidature, vanno presentate al Presidente dell'Assemblea entro 2 ore dall'apertura dei lavori assembleari.

Ciascun Rappresentante degli Enti aderenti non può sottoscrivere più di 1 candidatura alla carica di Presidente Nazionale, di 3 candidature alla carica di Giunta Esecutiva, 2 a quella di Sindaco o Proboviro. Non è necessaria la presenza in Assemblea del candidato.

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale e di componente della Giunta Esecutiva devono essere, sottoscritte da almeno 10 rappresentanti degli Enti aderenti, quelle di Revisori o Probiviri da 5 rappresentanti.

Il candidato non può sottoscrivere candidature.

Il candidato deve sottoscrivere la scheda di candidatura, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di accettare l'eventuale elezione e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità entro la data di insediamento dell'organo.

Le votazioni per la carica di Presidente Nazionale devono svolgersi singolarmente e prima di ogni altra operazione di voto. I candidati alla carica di Presidente Nazionale possono proporsi anche per la carica di componente della Giunta Esecutiva.

Qualora il Candidato ad entrambe le cariche risulti eletto quale Presidente la candidatura a componente della Giunta decade automaticamente.

I nominativi dei candidati sono riportati sulle schede elettorali in ordine alfabetico.

L'elettore può esprimere preferenze in numero pari alla metà più uno dei componenti dell'organo oggetto della votazione.

Il voto viene espresso riportando sulla scheda i nominativi scelti o barrando la casella in corrispondenza del nominativo scelto.

Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il più giovane di età.

10.5 ASSEMBLEA - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea

Può farvi parte anche il personale dell'Associazione.

Sono compiti della Commissione:

- 1) accertare l'eleggibilità dei candidati comunicando gli ammessi al Presidente dell'Assemblea;
- 2) autenticare le schede di votazione;
- 3) disciplinare le operazioni di voto;
- 4) effettuare lo spoglio;
- 5) decidere in unica e definitiva istanza su eventuali vertenze relative alle votazioni;
- 6) redigere il verbale conclusivo, consegnandolo al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dispone la pubblicazione in ordine alfabetico delle candidature ammesse dalla Commissione Elettorale divise per organo;
- b) disciplina l'eventuale dibattito pre-elettivo, concedendo anche la parola ai candidati che intendono illustrare i loro programmi;
- c) chiarisce le modalità di voto;
- d) dà corso alla votazione;
- e) proclama gli eletti.

Articolo 11 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è convocata per la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, dal Presidente neo eletto con avviso anche al Collegio Sindacale.

Primo atto della Giunta Esecutiva è l'elezione, con votazioni separate, del Vicepresidente e del Tesoriere.

L'organo uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché la Giunta Esecutiva neoeletta possa responsabilmente assumere le proprie funzioni. In particolare deve essere redatto un verbale di consegna della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e degli inventari dei beni accompagnata da una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti, nonché quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione dell'Associazione.

Articolo 12 – TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla redazione da parte degli uffici della sede nazionale alla redazione del Bilancio preventivo e del bilancio di esercizio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, ai punti 17.1 e 17.2, del presente Regolamento.

Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente.

Articolo 13 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall'elezione, su convocazione del Presidente dell'Associazione, per:

- eleggere il proprio Presidente;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

E' convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due membri.

E' ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia alla Giunta Esecutiva.

Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all'Associazione, previo accordo con l'organismo sostenitore delle spese.

Il Collegio può essere incaricato dalla Giunta Esecutiva di specifiche incombenze, purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell'Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell'Associazione.

Infine il Collegio redige una relazione annuale sull'amministrazione economico-finanziaria dell'associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio.

I componenti del Collegio decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un componente subentra il sostituto nel rispetto della ripartizione prevista dallo Statuto.

I compensi professionali dei componenti del Collegio non associati agli enti aderenti non possono eccedere i valori minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Articolo 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I compensi professionali dei componenti dell'organo non possono eccedere i valori minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Articolo 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall'elezione, su convocazione del Presidente dell'Associazione per:

- eleggere il proprio Presidente ed un Segretario;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell'associazione, secondo modalità concordate collegialmente dandone comunicazione preventiva al Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale.

Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Le cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per gli altri componenti gli Organi.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri per dirimere le controversie, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 90 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall'avvenuta conoscenza della stessa.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:

- a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
- c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e alla Giunta Esecutiva le decisioni prese;

d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

Articolo 16 – DIRETTORE GENERALE

La Giunta Esecutiva delibera le funzioni di autonomia e responsabilità assegnate al Direttore Generale, nell'ambito delle funzioni proprie della qualifica posseduta e nel rispetto del vigente C.C.N.L.

In particolare il D.G.:

- dà impulso alle attività della sede Nazionale ed è responsabile del buon andamento degli uffici, dell'organizzazione del lavoro e dell'amministrazione del personale;
- partecipa alle riunioni degli organi associativi esprimendo parere consultivo;
- cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva, alla cui materiale stesura può provvedere un suo incaricato e li sottoscrive, unitamente al Presidente.

Articolo 17 – BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE

17.1 BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell'Associazione per l'esercizio successivo alla sua redazione.

Il bilancio preventivo è redatto dalla Giunta Esecutiva avvalendosi dell'Ufficio Amministrativo della Sede Nazionale, tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.

Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio.

Unitamente al bilancio preventivo annuale viene predisposta una relazione illustrativa delle poste di bilancio, nonché il programma di attività per l'anno veniente. È facoltà della Giunta Esecutiva predisporre anche bilanci preventivi pluriennali.

Il Bilancio ed i suoi allegati sono fatti propri, con regolare deliberazione, dalla Giunta Esecutiva, previo parere del Consiglio Nazionale.

Il programma di attività è fatto proprio, con regolare deliberazione, dalla Giunta Esecutiva previo parere del Consiglio Nazionale e contributo della Piattaforma Nazionale degli Autorappresentanti.

Gli stessi sono portati a conoscenza degli Enti aderenti entro 30 giorni dalla loro adozione.

17.2 BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio è redatto dalla Giunta Esecutiva avvalendosi dell'Ufficio Amministrativo della Sede Nazionale nel rispetto della vigente normativa in materia, in tempo utile per la sua adozione da parte degli Organi preposti.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione di attività predisposta dalla Giunta Esecutiva che è parte integrante del medesimo e previa relazione del Collegio Sindacale, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.

17.3 AVANZO DI GESTIONE

Quando il bilancio d'esercizio presenta un avanzo di gestione, su proposta della Giunta Esecutiva, spetta all'Assemblea deliberare la sua destinazione.

In ogni caso l'avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
- b) per costituire appositi fondi rischio o di solidarietà;
- c) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto assoluto divieto di distribuire utili ed avanzi sotto qualsiasi forma.

17.4 DISAVANZO DI GESTIONE

Se in conseguenza di eventi imprevisi o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta della Giunta Esecutiva e con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Collegio Sindacale, spetta all'Assemblea deliberare la sua copertura, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Associazione e/o adottando i provvedimenti prescritti dalla vigente normativa in caso di erosione del patrimonio.

Articolo 18 – ONORIFICENZE

L'Assemblea Nazionale delibera, su proposta della Giunta Esecutiva e conforme parere del Consiglio Nazionale, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione.

L'Assemblea Nazionale delibera, su proposta della Giunta Esecutiva e conforme parere del Consiglio Nazionale, il riconoscimento dell'onorificenza della "Rosa d'Oro" a persone ed Enti che hanno promosso particolari interventi a sostegno della disabilità o che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione alla vita associativa.

L'Assemblea Nazionale delibera, su proposta della Giunta Esecutiva e conforme parere del Consiglio Nazionale, il riconoscimento del titolo vitalizio di "Presidente Onorario" a Presidenti Nazionali, non più in carica, la cui dedizione all'attività associativa ha segnato momenti di elevata valenza.

Tutte le onorificenze sono registrate nel "Grande Albo d'Onore" complete delle motivazioni.

Articolo 19 – NORME TRANSITORIE

Gli Enti, neo costituiti o trasformati nell'ambito del processo di modifiche statutarie in attuazione alla Riforma del Terzo Settore, già associati o autorizzati all'uso del marchio acquisiscono di diritto lo status di aderenti all'Associazione in continuità con la pregressa qualifica di appartenenza all'unitaria struttura Anffas, mantenendone l'anzianità di iscrizione o di autorizzazione all'uso del marchio, parimenti mantengono lo status di associato e relativa anzianità di iscrizione le persone fisiche iscritte agli enti aderenti aventi forma associativa, così come risultanti dal sistema di anagrafica unificata alla data di modifica dello statuto dell'ente di appartenenza. Per gli enti aderenti costituiti ex novo e non già appartenenti all'unitaria struttura associativa o derivanti dal processo di trasformazione tutti i prescritti requisiti dovranno essere presenti sin dalla data di costituzione. Relativamente alle modifiche statutarie apportate alla composizione degli Organi Associativi si dà atto che le stesse entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi, successivamente all'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari, fatta eccezione per il

Collegio Sindacale, Revisore contabile e Organo di controllo laddove la norma disponga diversamente. In ogni caso le nuove previsioni statutarie e regolamentari decorreranno dalla data di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale; fino a tale data si applicheranno per quanto compatibili le previsioni del previgente statuto e regolamento o per quanto applicabili quelle adottate alla luce della Riforma stessa.